CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1882
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RUMOR)

Distribuzione di grano a categorie di bisognosi

Presentato alla Presidenza il 23 dicembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le eccezionali avversità atmosferiche che recentemente si sono abbattute e continuano ad imperversare su vaste zone del territorio nazionale, con il conseguente esodo delle popolazioni dalle zone colpite, impongono con grado di assoluta urgenza l'adozione di idonee e straordinarie provvidenze assistenziali.

Le attuali giacenze di frumento, in eccedenza al normale fabbisogno dell'industria molitoria, nei magazzini della gestione di ammasso di Stato, consentono di utilizzare una parte delle stesse per la gratuita distribuzione del cereale alle categorie di bisognosi, il cui stato di disagio, già particolarmente sentito nella gestione invernale ormai inoltrata, è venuto ad acuirsi in dipendenza delle suddette calamità.

Il disegno di legge, che si sottopone all'approvazione, è diretto ad attuare la particolare provvidenza negli stessi termini e con le stesse modalità dell'analogo provvedimento di cui alla legge 24 marzo 1959, n. 129.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di 2 milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

ART. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le provincie della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E. C. A. delle rispettive provincie fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di Assistenza e Beneficienza Pubblica.